

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Alla Segreteria del Presidente

Alla Segreteria della Giunta

Alla Segreteria del Vice Presidente

Alle Segreterie degli Assessori

Al Direttore Generale

Ai Direttori delle Direzioni e Agenzie regionali

All'Avvocato Coordinatore

Ai Direttori delle Aree Naturali Protette

Alla Struttura di Prevenzione della  
Corruzione e Trasparenza

Al personale regionale

E, p.c. All'Assessore al Lavoro e nuovi diritti,  
Scuola e Formazione, Politiche per la  
ricostruzione, Personale

Alle OO.SS. del Comparto e Dirigenza

Ai Rappresenti dei Lavoratori per la  
Sicurezza della Giunta regionale del Lazio

Al Consiglio regionale

Al Medico Competente coordinatore

Al D.P.O. della Giunta regionale

Alla Consigliere regionale di parità

Al CUG Giunta regionale del Lazio

Alle Società regionali a controllo pubblico

Agli Enti regionali vigilati

**Oggetto: Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della Certificazione verde Covid-19 presso le sedi di lavoro regionali ove presta servizio personale della giunta regionale in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione**

***dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.***

Con la presente, in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21.09.2021 S.G. n. 226, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 con il quale sono state adottate le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale, si trasmettono in allegato le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della Certificazione verde Covid-19 presso le sedi di lavoro regionali ove presta servizio personale della giunta regionale.

Dette modalità operative sono state adottate dal Datore di Lavoro in attuazione del D.L. n. 127/2021, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente coordinatore e il D.P.O della Giunta regionale del Lazio, previo confronto con le organizzazioni sindacali e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza in data 8 ottobre 2021.

Gli Enti regionali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, osservano le indicazioni di cui alla presente modalità operativa.

Le società regionali a controllo pubblico adeguano i rispettivi ordinamenti alle linee generali di indirizzo contenute nella presente.

IL DIRETTORE AD INTERIM  
Marco Marafini

IL DIRIGENTE  
Valentina Campagnola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PREVENZIONE E PROTEZIONE  
Alma D'Astolfo

**MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PRESSO LE SEDI DI LAVORO REGIONALI OVE PRESTA SERVIZIO PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 RECANTE “MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE L'ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING”.**

**Premesse**

Con decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21.09.2021 S.G. n. 226, è stato esteso l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Con decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 08.10.2021 n. 241 all'art. 3 sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 sono state emanate le “*Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale*”.

Ai sensi dell'art. 9 c.2 del decreto-legge n.52/2021 la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

- 1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;
- 2) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie);
- 3) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- 4) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde ha validità di 48 ore nel caso di test antigenico o di 72 ore nel caso di test molecolare dal momento del prelievo.

Nei primi tre casi la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Per quanto sopra, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria stabilito al 31 dicembre 2021, al personale della Giunta regionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire in formato cartaceo o digitale, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”.

Tale obbligo si estende, inoltre

- a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi di lavoro ove presta servizio personale della Giunta regionale, anche sulla base di contratti esterni. In tal caso la verifica sul rispetto di quanto prescritto all'art. 1, commi 1 e 2, del citato D.L. n. 127/2021 è in capo anche ai rispettivi datori di lavoro;
- ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali;
- ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alle sedi regionali per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati da Regione Lazio. L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla.

Si evidenzia che:

- è un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate nel presente documento;
- resta fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio come da procedure operative indicanti le misure organizzative e di prevenzione per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 adottate dal Datore di Lavoro e pubblicate sulla intranet regionale nella sezione "*Emergenza Covid-19- Comunicazioni Istituzionali-Procedure Operative*";
- il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi (secondo le modalità indicate nelle vigenti procedure operative pubblicate sulla intranet regionale nella sezione "*Emergenza Covid-19- Comunicazioni Istituzionali-Procedure Operative e FAQ*"), e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro;
- il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione;
- non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

### **Soggetti esenti dalla campagna vaccinale**

Sono esonerati dal possesso della Certificazione verde Covid-19 tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio dell'applicativo da parte delle competenti autorità nazionali, tale personale dovrà trasmettere la certificazione medica attestante l'esonero dalla vaccinazione esclusivamente al medico competente coordinatore dott. Francesco Arleo, all'indirizzo e-mail [fr.arleo@tiscali.it](mailto:fr.arleo@tiscali.it). Il medico competente, previa acquisizione di autorizzazione al trattamento dei dati, informerà il datore di lavoro comunicando all'indirizzo mail [greenpassdipendenti@regione.lazio.it](mailto:greenpassdipendenti@regione.lazio.it) di aver ricevuto idonea certificazione indicando esclusivamente il nome, cognome e data di nascita del dipendente che risulti esente dall'obbligo vaccinale.

### **Adempimenti in materia di tutela della privacy**

Al fine di ottemperare agli adempimenti in materia di tutela della privacy:

- viene affissa in accesso alle sedi e pubblicata sul sito internet istituzionale e sulla intranet regionale apposita informativa privacy – ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679;
- il Direttore della Direzione Affari Istituzionali e Personale provvede ad integrare il registro di trattamento dei dati istituito ai sensi dell'art. 30 del GDPR 2016/679.

### **Modalità operative per la verifica**

Di seguito si indicano le modalità operative in vigore presso le sedi regionali ove presta servizio personale della Giunta regionale in attuazione di quanto disposto dal D.L. 127/2021, distinguendo tra le sedi ove è presente il servizio di vigilanza dalle sedi ove tale servizio non è stato istituito.

#### **1. Sedi di lavoro in cui è presente il servizio di vigilanza (nelle quali non viene adottato il sistema di verifica certificazione verde Covid-19 a mezzo totem/lettori dedicati)**

La verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 viene effettuata al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro dal personale del servizio di vigilanza.

Con atto formale il Direttore della Direzione Affari Istituzionali e Personale, quale Datore di Lavoro ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 81/2008, con l'assistenza della Direzione regionale Centrale Acquisti competente nell'esecuzione dei contratti, delega i legali rappresentanti delle società incaricate per lo svolgimento del servizio di vigilanza ad effettuare l'attività di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 in accesso presso le sedi di lavoro. Ogni società garantisce presso ogni sede un numero di verificatori tale da assicurare il presidio presso ogni varco di accesso per tutta la durata di apertura della sede di lavoro e si impegna a fornire, su eventuale richiesta del Datore di Lavoro e della Direzione regionale Centrale Acquisti, i nominativi dei verificatori. I verificatori dovranno essere adeguatamente informati e formati sulla procedura operativa.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata in attuazione dell'art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 e secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021 recante “*Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19*” mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del citato D.P.C.M. denominata “VerificaC19” che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità contenente

disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52. Nel caso in cui si tratti di personale dipendente, in luogo del documento di identità, viene esibito il badge di accesso.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque caso, mentre comporta l'attività di trattamento del dato nel caso in cui il soggetto interessato dall'obbligo di possesso della certificazione verde:

- a) risulti privo di certificazione o non sia in grado di esibirla in formato digitale o cartaceo o abbia una certificazione non valida o scaduta;
- b) si rifiuti di esibire la certificazione;
- c) non coincida con il soggetto che esibisce la certificazione.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) i verificatori dovranno inibire l'accesso alle sedi di lavoro, e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6 del citato D.L. n. 127/2021 devono:

- annotare su un registro appositamente istituito per ogni sede di lavoro il cognome, nome, data di nascita o in subordine numero di matricola del dipendente;
- inviare entro la stessa giornata alla mail [greenpassdipendenti@regione.lazio.it](mailto:greenpassdipendenti@regione.lazio.it) i nominativi dei dipendenti ai quali è stato inibito l'accesso per le motivazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in un file protetto con crittografia asimmetrica o, in subordine, simmetrica (es. file compresso protetto con password, che dovrà essere comunicata tramite un diverso canale).

Fermo restando il controllo a tappeto in accesso, è consentito comunque al datore di lavoro o suoi delegati di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

2. *Sedi di lavoro in cui non è presente il servizio di vigilanza (ivi comprese le sedi di lavoro delle Aree Naturali Protette) nelle quali non viene adottato il sistema di verifica certificazione verde Covid-19 a mezzo totem/lettori dedicati.*

La verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 viene effettuata preferibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Per assicurare una verifica preventiva i Direttori delle Strutture, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, chiedono ai dipendenti di rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (*ovvero di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, di non essere in grado di esibirla al momento dell'accesso nella sede di lavoro o di risultare privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro*) con un preavviso, necessario a soddisfare le specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro. In tal caso il personale dovrà rendere al dirigente della struttura di appartenenza e al datore di lavoro (inviando una mail a [greenpassdipendenti@regione.lazio.it](mailto:greenpassdipendenti@regione.lazio.it)) le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (*ovvero di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, o di non essere in grado di esibirla al momento dell'accesso nella sede di lavoro*).

Con atto formale il Direttore della Direzione Affari Istituzionali e Personale, quale Datore di Lavoro ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 81/2008, delega i Direttori delle Strutture presenti nelle sedi di lavoro ad effettuare l'attività di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 in accesso presso le sedi di lavoro. Ogni Direttore comunica al Datore di Lavoro i nominativi dei verificatori eventualmente delegati presso ogni sede, avendo cura di individuarne almeno due per ogni sede di lavoro al fine di consentire un reciproco controllo.



I verificatori dovranno essere adeguatamente informati e formati sulla procedura operativa.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata in attuazione dell'art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 e secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021 recante *“Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19”* mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del citato D.P.C.M. denominata *“VerificaC19”* che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare una verifica in accesso per le peculiari modalità organizzative e/o di erogazione dei servizi il verificatore effettua comunque una verifica a campione, con cadenza giornaliera, attraverso l'app VerificaC19 in misura percentuale non inferiore al 20 per cento del personale presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità contenente disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52. Nel caso in cui si tratti di personale dipendente, in luogo del documento di identità, viene esibito il badge di accesso.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque caso, mentre comporta l'attività di trattamento del dato nel caso in cui il soggetto interessato dall'obbligo di possesso della certificazione verde:

- a) risulti privo di certificazione o non sia in grado di esibirla in formato digitale o cartaceo o abbia una certificazione non valida o scaduta;
- b) si rifiuti di esibire la certificazione;
- c) non coincida con il soggetto che esibisce la certificazione.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) i verificatori dovranno inibire l'accesso alle sedi di lavoro, e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6 del citato D.L. n. 127/2021 devono:

- annotare su un registro appositamente istituito per ogni sede di lavoro il cognome, nome, data di nascita o in subordine numero di matricola del dipendente;
- inviare entro la stessa giornata alla mail [greenpassdipendenti@regione.lazio.it](mailto:greenpassdipendenti@regione.lazio.it) i nominativi dei dipendenti ai quali è stato inibito l'accesso per le motivazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in un file protetto con crittografia asimmetrica o, in subordine, simmetrica (es. file compresso protetto con password, che dovrà essere comunicata tramite un diverso canale).

### 3. Sedi di lavoro nelle quali viene adottato il sistema di verifica certificazione verde Covid-19 a mezzo totem/lettori dedicati.

Presso le sedi di Colombo, Camporomano e via Laurentina, in accesso, è prevista - in via sperimentale - l'installazione di totem dedicati alla verifica del possesso della certificazione verde covid 19, integrata con il badge di accesso in possesso del personale.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque caso, mentre comporta l'attività di trattamento del dato nel caso in cui il soggetto interessato dall'obbligo di possesso della certificazione verde:

- d) risulti privo di certificazione o non sia in grado di esibirla in formato digitale o cartaceo o abbia una certificazione non valida o scaduta;
- e) si rifiuti di esibire la certificazione;
- f) non coincida con il soggetto che esibisce la certificazione.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) i verificatori individuati negli addetti al servizio di vigilanza, debitamente incaricati, dovranno inibire l'accesso alle sedi di lavoro, e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6 del citato D.L. n. 127/2021 dovranno:

- annotare su un registro appositamente istituito per ogni sede di lavoro il cognome, nome, data di nascita o in subordine numero di matricola del dipendente;
- inviare entro la stessa giornata alla mail [greenpassdipendenti@regione.lazio.it](mailto:greenpassdipendenti@regione.lazio.it) i nominativi dei dipendenti ai quali è stato inibito l'accesso per le motivazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in un file protetto con crittografia asimmetrica o, in subordine, simmetrica (es. file compresso protetto con password, che dovrà essere comunicata tramite un diverso canale).

Nelle more dell'installazione dei totem o comunque in caso di eventuale mal funzionamento si applicano le disposizioni previste per le sedi di lavoro in cui è presente il servizio di vigilanza (punto 1).

### Modalità di applicazione

Le conseguenze previste dall'art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

a) **mancato accesso al luogo di lavoro** dovuto all'**accertamento** del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19: in questo caso il soggetto preposto al controllo comunica nella stessa giornata al datore di lavoro attraverso le modalità sopra indicate il nominativo del personale dipendente al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di *green pass*, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (Area Time Management), in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e



provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi

b) **accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19:** in questo caso, il soggetto incaricato di procedere all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica al datore di lavoro attraverso le modalità sopra indicate l'assenza ingiustificata. Nel contempo, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

**Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.**

### **Comunicazioni preventive, assenze ingiustificate e trattamento economico**

In attuazione di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 139/2021 che introduce l'articolo 9-octies dopo l'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è previsto che in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Al fine di agevolare l'organizzazione delle attività delle Strutture regionali che necessitano di consuete attività di pianificazione e di programmazione anche di turni con riferimento ad uno specifico periodo di interesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo attività connesse ai servizi emergenziali - sale operative NUE 112 e Protezione Civile, attività di sorveglianza stradale, attività connesse al profilo di Guardiaparco, attività del personale con profilo di autista) il personale dovrà rendere al dirigente della struttura di appartenenza e al datore di lavoro (inviando una mail a [greenpassdipendenti@regione.lazio.it](mailto:greenpassdipendenti@regione.lazio.it)) le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (ovvero di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, o di non essere in grado di esibirla al momento dell'accesso nella sede di lavoro) con un periodo di anticipo strettamente necessario a soddisfare le specifiche esigenze organizzative volte a garantire un'efficace programmazione del lavoro, comunque non superiore alle 48 ore e non inferiore alle 24 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro. Tale ipotesi, tuttavia, non fa venir meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Qualora il personale dipendente comunichi preventivamente alla Direzione Affari Istituzionali e Personale di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, o di non essere in grado di esibirla in formato digitale o cartaceo o di essere in possesso di certificazione non valida o scaduta o di rifiutarsi di esibire la certificazione in accesso presso le sedi regionali, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione (incluso nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive e non lavorative) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per quanto sopra si chiarisce che:

- non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata dal mancato

- possesso del green pass, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...);
- è consentito, comunque, al dipendente di fruire degli istituti contrattuali e normativi di assenza dal servizio autorizzati prima della verifica del possesso di tale certificazione.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

### **Sanzioni in caso di accesso alle sedi di lavoro in assenza di certificazione verde Covid-19**

L'accesso alle sedi di lavoro interessate dalla presente procedura operativa, in assenza del possesso della certificazione verde Covid-19, fatta eccezione per i soggetti esonerati dal rispetto di quanto sopra in quanto esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è punito con la sanzione stabilita in euro da 600,00 a euro 1.500,00 irrogata dal Prefetto.

Al personale dipendente si estendono, inoltre, le conseguenze di natura disciplinare.

### **Controlli**

Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni i Direttori delle Strutture regionali e i dirigenti/funzionari loro delegati.

Gli atti di accertamento e contestazione delle violazioni (da redigere secondo il fac simile in allegato) dovranno essere trasmessi entro la stessa giornata al Direttore della Direzione Affari Istituzionali e Personale utilizzando la mail [greenpassdipendenti@regione.lazio.it](mailto:greenpassdipendenti@regione.lazio.it) in un file protetto con crittografia asimmetrica o, in subordine, simmetrica (es. file compresso protetto con password che dovrà essere comunicata tramite un diverso canale). Il Direttore della Direzione Affari Istituzionali e Personale, per il tramite delle Strutture competenti provvederà ad inoltrare gli atti di accertamento e contestazione delle violazioni al Prefetto competente per l'irrogazione delle sanzioni e, qualora il trasgressore sia un dipendente, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per quanto di competenza.

La presente modalità operativa per la verifica della Certificazione Verde Covid-19, adottata in data 12 ottobre 2021 dal Datore di Lavoro in attuazione del D.L. n. 127/2021, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente e il D.P.O della Giunta regionale del Lazio Avv. Leo Stilo, previa informativa/confronto con le organizzazioni sindacali in data 8 ottobre 2021 e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza in data 8 ottobre 2021 è parte integrante e sostanziale delle procedure operative per la gestione della pandemia Covid-19 nelle sedi di lavoro della Regione Lazio in attuazione della memoria di Giunta regionale del 24 aprile 2020 e costituisce appendice al Documento di Valutazione dei Rischi della Giunta della Regione Lazio.

La presente procedura potrà essere oggetto di modifica ed integrazione in considerazione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica e delle ulteriori disposizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie e in attuazione delle ulteriori funzionalità (anche attraverso l'utilizzo della piattaforma NoiPA), descritte nelle linee guida indicate in premessa, che verranno gradualmente rese disponibili.

**Informativa trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle verifiche della Certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro regionali ove presta servizio personale della giunta regionale in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.**

#### VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) La informiamo che, per accedere alle sedi di lavoro della Regione Lazio, in ossequio alle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, nonché del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, nonché del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*”, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 ad oggetto “*Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale*”, è necessario procedere alla verifica del possesso e validità delle certificazioni verdi Covid 19.

Per la verifica di tali certificazioni, l'addetto al controllo (verificatore) potrà altresì chiederle l'esibizione di un documento di identità al fine di verificare l'intestazione della certificazione esibita. Un eventuale rifiuto ad esibire il documento di identità, la certificazione e/o in caso di non validità degli stessi, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021, comporta l'impossibilità di accedere alle sedi di lavoro della Giunta regionale.

I dati personali e le informazioni ricavate dall'attività di verifica saranno trattati esclusivamente dall'addetto ai controlli per consentire o negare l'accesso. Nello svolgimento di tali attività il verificatore non raccoglierà i dati dell'intestatario ma effettuare l'attività di trattamento del dato nel caso in cui il soggetto interessato dall'obbligo di possesso della certificazione verde:

- a) risulti privo di certificazione o non sia in grado di esibirla in formato digitale o cartaceo o abbia una certificazione non valida o scaduta;
- b) si rifiuti di esibire la certificazione;
- c) non coincida con il soggetto che esibisce la certificazione.

(*Se dipendente regionale*) Come previsto dall'art. 3 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, Le potrà essere richiesto da parte del datore di lavoro di rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (*ovvero di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, di non essere in grado di esibirla al momento dell'accesso nella sede di lavoro o di risultare privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro*) con un preavviso

necessario a soddisfare le specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro.

In ogni caso le informazioni acquisite non saranno pubblicate, comunicate direttamente o indirettamente anche via mail, chat o telefono, web o social a soggetti terzi non autorizzati.

Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell'interessato ed è lecito ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. C) del Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al Decreto-legge 52/2021 e Decreto-legge 127/2021. Il trattamento di dati particolari (ad. es. stato di salute) avviene ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. G) del GDPR, cioè per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

La informiamo che i dati non saranno trasferiti in paesi extra UE e saranno trattati, per le finalità sopra esposte, da Incaricati autorizzati dal Titolare (adeguatamente formati e responsabilizzati in merito al contenuto delle informazioni trattate).

Il Titolare del trattamento è la Giunta regionale del Lazio.

Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO), che potrà fornire ogni ulteriore informazione sul trattamento: il nominativo, i dati di contatto del DPO e la modulistica per esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, sono disponibili sul sito web dell'Amministrazione [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

**FAC SIMILE NOMINA INCARICATO ALLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI  
VERDI COVID-19 E ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE  
VIOLAZIONI  
(PER LE SEDI DI LAVORO IN CUI NON È PRESENTE IL SERVIZIO DI VIGILANZA)**

Prot. n.... del.....

Il sottoscritto dott. \_\_\_\_\_ Direttore della Direzione Affari Istituzionali e Personale quale Datore di Lavoro della Giunta regionale del Lazio, anche in veste di Titolare del trattamento di dati personali, nell'ambito delle misure da assumere ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, nonché del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, nonché del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*”, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 ad oggetto “*Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale*”,

premesso che in attuazione delle disposizioni citate è necessario procedere alla verifica del possesso e validità delle certificazioni verdi Covid 19 nei confronti dei soggetti individuati nell'ambito delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro regionali ove presta servizio personale della giunta regionale in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”,

**DELEGA**

ai sensi del decreto-legge n. 127/2021 e del D.P.C.M del 12 ottobre 2021,

il Dott \_\_\_\_\_, quale Direttore della Struttura \_\_\_\_\_ ad effettuare l'attività di verifica delle certificazioni verdi covid in attuazione delle “*Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro regionali ove presta servizio personale della giunta regionale in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*”

**NOMINA**

ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs 196/03 e dell'art. 13 comma 3 del DPCM 17 giugno 2021, lo stesso “*Incaricato autorizzato del trattamento dati*” connesso alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle sedi di lavoro della Giunta regionale del Lazio.



Nell'adempimento di tale mansione, l'Incaricato dovrà rispettare le istruzioni di seguito impartite.

### ISTRUZIONI:

L'incaricato dovrà, **prima dell'accesso** ai servizi ed attività da parte degli utenti, comportarsi come di seguito:

- 1) Chiedere l'esibizione della certificazione verde COVID-19 e contestualmente procedere alla verifica della validità di tale certificazione utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 17 giugno 2021 e smi (app VerificaC19).  
Ai sensi del comma 4 del succitato DPCM, l'Incaricato è altresì autorizzato a chiedere agli utenti l'esibizione di un documento di identità al fine di verificare l'intestazione della certificazione verde esibita.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021, tali certificazioni attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  - c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
- 2) Qualora l'utente manifesti di essere un soggetto escluso dalla campagna vaccinale (ad es. per età) e/o esente sulla base di idonea certificazione medica (rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute), l'Incaricato dovrà trattare tali documenti ed informazioni esclusivamente per consentire o negare l'accesso.
  - 3) Nell'eseguire le attività di cui sopra si dovrà aver cura di mettere a disposizione degli utenti **l'informativa privacy** predisposta dal Titolare, anche affiggendone copia nelle vicinanze dei punti di accesso, comunicando loro che le operazioni di verifica avvengono in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9-bis del Decreto-legge 52/2021.

Si specifica che l'Incaricato dovrà esclusivamente chiedere l'esibizione del documento d'identità e della certificazione e limitarsi a verificarne la validità tramite lo strumento fornito. Non è pertanto consentita la raccolta, conservazione ed altri successivi trattamenti dei dati contenuti nelle medesime certificazioni e nei documenti connessi, fatta eccezione per le comunicazioni previste in favore del Datore di lavoro secondo le modalità indicate nel documento "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro regionali ove presta servizio personale della giunta regionale in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*.

Nell'adempimento dei propri compiti l'Incaricato si impegna:

- a non diffondere o comunicare a soggetti non legittimati o autorizzati i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, o altre informazioni direttamente o indirettamente acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e mansioni all'interno dell'ente. In caso di dubbio, è necessario accertarsi che i soggetti cui si dovessero comunicare i dati siano o meno legittimati o autorizzati a riceverli, mediante richiesta preventiva al proprio Responsabile/Referente;



- a non lasciare incustoditi documenti, fascicoli, lettere, appunti, strumenti informatici contenenti file e quant'altro possa contenere dati personali e/o informazioni raccolti nell'espletamento della propria funzione;
- a cancellare in modo permanente i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, sanitari o altre informazioni di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento della prestazione professionale al termine del rapporto di collaborazione.

Ciascun trattamento dovrà avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona interessata al trattamento, e dovrà essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Inoltre, in conformità a quanto disposto in materia di controlli nell'ambito delle "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro regionali ove presta servizio personale della giunta regionale in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*

### INCARICA

lo stesso alle attività di "accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di verifiche certificazioni verdi covid 19" secondo le procedure indicate nelle citate modalità organizzative.

Qualora sia necessario effettuare attività di contestazione l'incaricato dovrà utilizzare il fac simile di processo verbale di accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di verifiche certificazioni verdi covid 19 allegato alle "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro regionali ove presta servizio personale della giunta regionale in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*.

Data, \_\_\_\_\_

Delegato/Incaricato del Trattamento \_\_\_\_\_

Datore di Lavoro/ Designato al Trattamento \_\_\_\_\_

**FAC SIMILE NOMINA INCARICATO ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE  
DELLE VIOLAZIONI  
(PER LE SEDI DI LAVORO IN CUI È PRESENTE IL SERVIZIO DI VIGILANZA)**

Prot. n.... del.....

Il sottoscritto dott. \_\_\_\_\_ Direttore della Direzione Affari Istituzionali e Personale quale Datore di Lavoro della Giunta regionale del Lazio, anche in veste di Titolare del trattamento di dati personali, nell'ambito delle misure da assumere ai sensi del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 – “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, nonché del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”, nonché del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*”, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 ad oggetto “*Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale*”,

premessi che in attuazione delle disposizioni citate è necessario procedere alla verifica del possesso e validità delle certificazioni verdi Covid 19 nei confronti dei soggetti individuati nell'ambito delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro regionali ove presta servizio personale della giunta regionale in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening*”,

**INCARICA**

ai sensi del decreto-legge n. 127/2021 e del D.P.C.M del 12 ottobre 2021,

il Dott \_\_\_\_\_, quale Direttore della Struttura \_\_\_\_\_ ad effettuare le attività di “accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di verifiche certificazioni verdi covid 19” secondo le procedure indicate nelle citate modalità organizzative.

**NOMINA**

ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs 196/03 e dell'art. 13 comma 3 del DPCM 17 giugno 2021, lo stesso “Incaricato autorizzato del trattamento dati” connesso all'attività di accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di verifiche certificazioni verdi covid 19 presso le sedi di lavoro della Giunta regionale del Lazio.

Nell'adempimento di tale mansione, l'Incaricato dovrà rispettare le istruzioni di seguito impartite.

**ISTRUZIONI:**

Qualora sia necessario effettuare attività di contestazione, a seguito di verifica dell'assenza della certificazione verde Covid-19 effettuata da un verificatore addetto al servizio di vigilanza, l'incaricato dovrà utilizzare il fac simile di processo verbale di accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di verifiche certificazioni verdi covid 19 allegato alle "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro regionali ove presta servizio personale della giunta regionale in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*.

Data, \_\_\_\_\_

Delegato/Incaricato del Trattamento \_\_\_\_\_

Datore di Lavoro/Designato al Trattamento \_\_\_\_\_

Fac simile verbale accertamento e violazione

Luogo....., data.....

**PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE AI SENSI DELLA  
NORMATIVA IN MATERIA DI VERIFICHE CERTIFICAZIONI VERDI COVID 19  
(Decreto Legge n. 52/2021, Decreto Legge n. 127/2021)**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle  
ore \_\_\_\_\_, presso i locali di \_\_\_\_\_  
sede di lavoro della Giunta Regionale del Lazio, Direzione Regionale/Agenzia/Avvocatura  
\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ sottoscritto  
\_\_\_\_\_, incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni  
in materia di certificazione verde Covid-19 con atto prot. n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_,

**ACCERTA**

che il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_, identificato con (inserire estremi del  
documento di riconoscimento), \_\_\_\_\_, dipendente  
di \_\_\_\_\_ è presente all'interno della sede regionale sita in  
\_\_\_\_\_, in violazione dell'art. 9-*quinquies* del Decreto  
Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto  
dall'art. 1 del Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127:

sprovvisto di certificazione verde Covid-19

*oppure*

si rifiuta di esibire in modalità cartacea o digitale la certificazione verde Covid-19

Per la violazione è prevista una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto. (\*)

Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**NOTIFICA:** Il sottoscritto \_\_\_\_\_, redige il presente verbale  
in triplice copia, una delle quali viene rilasciata per notifica al Sig.  
\_\_\_\_\_, mediante consegna nelle proprie mani.

Il Verbalizzante

Il Trasgressore

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà  
notificato a mezzo di raccomandata postale A.R. o pec.

(\*) Ai sensi dell'art. 9-*quinquies* del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 del Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, l'accesso alle sedi di lavoro, in assenza del possesso della certificazione verde Covid-19, fatta eccezione per i soggetti esonerati dal rispetto di quanto sopra in quanto esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è punito con la sanzione stabilita in euro da 600,00 a euro 1.500,00 irrogata dal Prefetto.

Provincia	Comune	Indirizzo	Servizio
RM	Roma	Via del Serafico, 107	ufficio Direzione Agricoltura
RM	Roma	Via Gomenizza, 81	ufficio Ente Roma Natura
RM	Roma	Via del Canale di Castel Fusano,11	ufficio Ente Roma Natura
RM	Roma	Via del Casaletto, 400	ufficio Ente Roma Natura
RM	Roma	Via di Tor San Giovanni, 301	ufficio Ente Roma Natura
RM	Roma	Via Valle di Perna, 315	ufficio Ente Roma Natura
RM	Roma	Viale del Parco Mellini, snc	ufficio Ente Roma Natura
RM	Roma	Via della Caffarella, 25/A	ufficio Parco Appia Antica
RM	Roma	Via Appia Antica, 42	ufficio Parco Appia Antica
RM	Roma	Via Appia Antica, 47	ufficio Parco Appia Antica
RM	Roma	Via Bitinia, s.n.c.	ufficio Parco Appia Antica
RM	Roma	Via dei Monti Lessini, 6	Centro di Formazione Professionale Adriatico
RM	Roma	Via Cassia, 472	Centro Formazione Agorà
RM	Roma	Via Greve, snc	Scuola d'Arte Cinematografica "G.M.Volontè"
RM	Roma	Via A. da Garesio, 109 - Acilia	Centro di Formazione Prof.le
RM	Roma	Via B. da Monticastro, 3 - Ostia	C.F.P. Castelfusano
RM	Anzio	Litoranea Ostia Anzio / Via Ardeatina km. 394,400	ufficio Riserva Naturale di Tor Caldara
RM	Bracciano	Via Aurelio Saffi, 4/A	ufficio Parco di Bracciano Martignano
RM	Camerata Nuova	Loc. Le zitelle	ufficio/laboratorio falegnameria Parco dei Monti Simbruini
RM	Canale Monterano	P.zza Tubingen, 1	ufficio Riserva Naturale di Monterano
RM	Canale Monterano	Loc. Fontana	ufficio Riserva Naturale di Monterano
RM	Cave	Contrada Campo, 7/B	Centro di Formazione Prof.le
RM	Cave	Via degli Astronauti, 13	Centro di Formazione Prof.le
RM	Civitavecchia	Via Terme di Traiano, snc	Centro di Formazione Prof.le
RM	Civitavecchia	c/o Porto di Civitavecchia	ufficio Punto frontaliero - Servizio Fitosanitario
RM	Colleferro	Via Casilina km 49+800	CPI COLLEFERRO - call center
RM	Colleferro	Via Casilina km 50+200	CPI COLLEFERRO
RM	Fiumicino	c/o Aeroporto merci Fiumicino	ufficio Punto frontaliero - Servizio Fitosanitario
RM	Jenne	Via dei Prati, 5	ufficio Parco dei Monti Simbruini
RM	Jenne	Località Inferniglio	Incubatorio Ittico di Jenne
RM	Licenza	S.S. Licinese km 33+500	ufficio Parco dei Monti Lucretili
RM	Marino	Via Ferentum, snc	Centro di Formazione Prof.le
RM	Monte Porzio	Piazza Trieste, 11/13	ufficio Parco dei Castelli Romani
RM	Moricone	P.zza Ranne, s.n.c.	ufficio Parco dei Monti Lucretili - coincide con Museo
RM	Nazzano	Via Tiberina Km 28+100 - Loc.Meana	ufficio Riserva Naturale di Nazzano Tevere Farfa
RM	Palombara Sabina	Viale Adriano Petrocchi, 11	ufficio Parco dei Monti Lucretili

RM	Percile	Via Roma, 6	ufficio Parco dei Monti Lucretili
RM	Rocca di Papa	Via Cesare Battisti, 5	ufficio Parco dei Castelli Romani
RM	Rocca di Papa -Loc. Vivaro	Via Calabria, snc	ufficio Parco dei Castelli Romani
RM	Sacrofano	Via Castelnuovo di Porto, snc	ufficio Parco di Veio
RM	Santa Marinella	Via del Castello, 40	ufficio Riserva Naturale diMacchiatonda
RM	Subiaco	Via della Bandita, snc	ufficio Parco dei Monti Simbruini
RM	Subiaco	Via Vecchia Stazione, snc	ufficio Parco dei Monti Simbruini
RM	Torrta Tiberina	Via Tiberina Km 35.400	ufficio Riserva Naturale di NazzanoTevere Farfa
RM	Vallepiaetra	P.zza Italia, snc	ufficio Parco dei Monti Simbruini
RM	Vicovaro	Fraz. San Cosimato - Via TiburtinaValeria, snc	ufficio Parco dei Monti Lucretili
RM	Vicovaro	L.go Santa Maria delle Grazie, snc	ufficio Parco dei Monti Lucretili
RM	Moricone	Piazza Roma	Museo del Paesaggio Agricolo dell'Ulivo -Parco Naturale Monti Lucretili - coincide con ED58
RM	Marcellina	Via San Polo dei Cavalieri	Punto informativo del Parco deiMonti Lucretili
RM	MontorioRomano	Piazza del Municipio	Laber Parco Monti Lucretili
RM	Civitavecchia	Via Sonia De Filippi Mariani(presso il C.C. I Mulini)	Centro per l'impiego
VT	Viterbo	Via Matteotti, 73	ufficio Area Servizio Fitosanitario
VT	Viterbo	Viale Trento, 18/E	ufficio c/o Biblioteca Provinciale A.Anselmi
VT	Viterbo	Via V. Richiello, 8/B	C.F.Prof.le - Viterbo
VT	Viterbo	Via A. Volta, 26	C.F.P. Scuola Alberghiera
VT	Acquapendente	P.zza Santa Maria, 1	ufficio Riserva Naturale di MonteRufeno
VT	Acquapendente	P.zza Santa Maria, 1 (casaleFalceto )	ufficio Riserva Naturale di MonteRufeno
VT	Acquapendente	P.zza Santa Maria, 1 (cave deiBianchi)	ufficio Riserva Naturale di MonteRufeno
VT	Acquapendente	P.zza Santa Maria, 1 (sedeespositiva)	ufficio Riserva Naturale di MonteRufeno
VT	Acquapendente	P.zza Santa Maria, 1 (deposito)	ufficio Riserva Naturale di MonteRufeno
VT	Acquapendente	Piazza G. Fabrizio, snc	CPI VITERBO (Sportello)
VT	BarbaranoRomano	Viale IV Novembre, snc	ufficio Parco Marturanum
VT	Bolsena	Via del Castello, 1	CPI VITERBO (Sportello)
VT	Calcata	Piazza Vittorio Emanuele II, 4	ufficio Parco Valle del Treja
VT	Canino	Via Domenico Emanuelli, snc	CPI VITERBO (Sportello)
VT	Caprarola	S. P. Cassia Cimina km 12+000	ufficio Riserva Naturale Lago di Vico
VT	Caprarola	Viale della Repubblica, snc	ufficio Riserva Naturale Lago di Vico
VT	Civita Castellana	Via Rio Fratta, 8	C.F.Prof.le - Ivan Rossi
VT	Farnese	Località Bottino, snc	ufficio Riserva Naturale di Selva dell'Amone
VT	Orte	Piazza della Libertà, 21	CPI ORTE (Sportello)
VT	Sutri	Strada Statale Cassia Km 50+000	uffici Parco Antichissima Città di Sutri
RI	Rieti	Via A. Manzoni, 10	ufficio Riserva Naturale Laghi Lungo eRipasottile
RI	Rieti	Via Maestri del Lavoro, snc	ufficio c/o - Autoparco Provincia diRieti
RI	Rieti	Via Magliano Sabino, snc	Area Vigilanza Bacini Idrografici
RI	Borgorose	Viale Micangeli, 20	ufficio Attuazione Servizio IdricoIntegrato e risorse Idriche



RI	Castel di Tora	Via Tauranense, snc	ufficio Riserva Naturale MonteNavegna e Monte Cervia
RI	Cittaducale	Via Flaminiano, 2	ufficio Sezione Agricola di zona
RI	Cittareale	S.P. 59 Km 7+100 Loc. MolaColetta	ufficio c/o - Casa Cantoniera MolaColetta
RI	Corvaro (Fraz. diBorgorose)	Via della Boscareccia, 2	ufficio Riserva Naturale di Montagnedella Duchessa
RI	Corvaro (Fraz. diBorgorose)	Via San Francesco, snc	ufficio Riserva Naturale di Montagnedella Duchessa
RI	Leonessa	S.R. 471 Km 21+000	ufficio c/o - Casa Cantoniera Leonessa
RI	Magliano Sabina	Via Manlio snc	CPI POGGIO MIRTETO (Sportello)
RI	Magliano Sabino	Via Servilia, 74	SAZ PASSO CORESE (Sportello)
RI	Pescorocchiano	fraz. S. Elpidio -S.P. 67 Km42+200	ufficio c/o - Centro Regionale di S.Elpidio
RI	Poggio Moiano	Via Roma, 5	ufficio c/o sede del Comune di PoggioMoiano
RI	Rivodutri	Località La Serra	ufficio Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
RI	Rivodutri	Località Poleggia	ufficio Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
RI	Rivodutri	S.P. per Poggio Bustone	ufficio Riserva Naturale Laghi Lungo eRipasottile
RI	Rivodutri	Località La SperaS.R. 79 Km36+000	ufficio c/o - Casa Cantoniera diRivodutri
RI	Torricella inSabina	Via Salaria vecchia, snc	ufficio c/o - Casa Cantoniera diTorricola in Sabina
RI	Varco Sabino	Via Roma, 33	ufficio Riserva Naturale MonteNavegna e Monte Cervia
RI	Varco Sabino	Via Martin Luther King, snc	ufficio Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia
RI	Vazia di Rieti	Piazza Adriano, 21	ufficio Attuazione Servizio Idrico Integrato e risorse Idriche
FR	Frosinone	Via Beata Maria De Mattias, 12	ufficio c/o - Biblioteca AlbertoBragaglia
FR	Frosinone	Piazza Gramsci, 13	ufficio c/o Provincia di Frosinone
FR	Frosinone	Via Brighindi, snc	ufficio c/o Provincia di Frosinone
FR	Altipiani diArcinazzo	S.R. 411 Sublacense Km 33+000	ufficio c/o Casa Cantoniera
FR	Anagni	S.R. 6 Casilina km 62+270	ufficio c/o Centro Operativo Anagni
FR	Arce	Via Civita Farnese, 23	ufficio Parco dei Monti Ausoni e Lagodi Fondi
FR	Cassino	Viale Bonomi, snc (via s.marco)	C.F.Professionale - Cassino
FR	Ceccano	S.R. 637 km 11+300	ufficio c/o Casa Cantoniera Ceccano
FR	Esperia	Via Castello, snc	ufficio Parco dei Monti Aurunci
FR	Filettino	Via IV Novembre, snc	ufficio Parco dei Monti Simbruini
FR	Pontecorvo	Loc. Tordone S.P. 628 Km 8+150	ufficio c/o Casa Cantoniera
FR	Posta Fibreno	Piazza Cesare Battisti, 4	ufficio Riserva Naturale Lago di PostaFibreno
FR	Posta Fibreno	Via Fontana Carbone, 16 (c/oLABTER)	ufficio Riserva Naturale Lago di PostaFibreno
FR	Ripi	S.R. 6 CASILINA Km 93+302	ufficio c/o Casa Cantoniera
FR	San Donato ValleComino	S.R. 509 Km 28+500	ufficio c/o Casa Cantoniera
FR	Sora	Via Vicenne, 3	C.F.Professionale - Sora
FR	Sora	Via Cellaro, snc	CPI SORA
FR	Trevi nel Lazio	Loc. Colle Mordani - Via PadreEmilio Germani, snc	ufficio Parco dei Monti Simbruini
LT	Latina	Via Costa, 1	ufficio c/o Provincia di Latina
LT	Latina	Via Umberto I, 37	CPI LATINA
LT	Borgo Piave	S.R. 148 Pontina Km 66+135	ufficio c/o Casa Cantoniera BorgoPiave

LT	Campodimele	Viale Glorioso, snc	ufficio Parco dei Monti Aurunci
LT	Carpinetana	S.R. 609 CARPINETANA Km42+400	ufficio c/o centro Manutentorio S.R.Carpinetana
LT	Fondi	Corso Appio Claudio, 11	ufficio Parco dei Monti Ausoni e Lagodi Fondi
LT	Fondi	Via Gegni, snc - Villa Placidelli	ufficio Parco dei Monti Ausoni e Lagodi Fondi
LT	Fondi	Largo Aurelio Rufo, 13	ufficio Parco dei Monti Ausoni e Lagodi Fondi
LT	Fondi	Largo Luigi Fortunato, snc	ufficio Parco dei Monti Ausoni e Lagodi Fondi
LT	Fondi	Via Cavour, 46	ufficio Parco dei Monti Ausoni e Lagodi Fondi
LT	Fondi	Via Sucrelle, snc	ufficio Parco dei Monti Ausoni e Lagodi Fondi
LT	Fondi	Piazza della Repubblica, 6	CPI FONDI
LT	Fondi - Loc.SetteCannelle	Via Mola della Corte, snc	ufficio Parco dei Monti Aurunci
LT	Formia	P.zza San Luca, snc	ufficio Parco dei Monti Aurunci
LT	Itri	Località Rivoli	ufficio/laboratorio di falegnameriaParco dei Monti Aurunci
LT	Nettuno	Via Scipione Borghese snc(c/ocentro commerciale Le Vele)	ufficio Sezione Agricola di zona
LT	Scauri	Via Appia, 100	ufficio Parco Riviera di Ulisse ParcoRiviera di Ulisse
LT	Terracina	Via Camposoriano, snc	ufficio Parco dei Monti Ausoni e Lagodi Fondi
LT	Gaeta	Via Annunziata 23	nuova sede ufficio Parco Riviera di Ulisse
LT	Terracina		nuova sede CPI